

Comune di Verona
Sessione ordinaria di Consiglio Comunale
Proposta di Deliberazione N. 56/2026 dell'ODG

TRIBUTI

Oggetto: DIREZIONE TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

Signore/i Consigliere/i

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito con decorrenza dal 2020 l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- ARERA, con deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 5 agosto 2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- ARERA con delibera n. 480/2025/R/Rif del 4 novembre 2025 ha quantificato i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmato per la determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029 pari all'1,9%;

- ARERA con determinazione n. 1/DTAC del 07 novembre 2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Verona è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito Consiglio di Bacino Verona Città previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dalla Legge regionale Veneto n. 52/2012, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Verona Città, costituito con deliberazione consiliare n. 65/2015, ha provveduto alla validazione del Piano Finanziario dei costi per l'anno 2026 del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene urbana comprensivo del costo di accertamento e riscossione del tributo;

Preso atto che il costo complessivo validato nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2026 è di € 59.684.843,00 cui vanno aggiunti € 142.879,00 per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, comma 1, del MTR-3, per complessivi € 59.827.722,00 (al netto del tributo provinciale per la tutela dell'ambiente nella misura del 5%) e risulta in aumento rispetto al precedente Piano Finanziario di € 1.710.146,00;

Preso atto che è necessario aumentare le tariffe per la copertura integrale dei costi come previsto dall'art. 1 comma 654 della legge 147/2013 secondo cui *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente”*;

Considerato che la tassa rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell'utilizzatore;

Visti, inoltre,

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che viene destinata la somma di € 1.000.000,00 derivante dagli introiti dell'Imposta di Soggiorno per la copertura parziale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio, con riferimento agli investimenti e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Visto il Piano Tariffario, allegato al presente provvedimento, che espone i dati, le procedure e le metodologie utilizzati per il calcolo delle tariffe delle Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, secondo quanto previsto dal citato D.P.R.158/99;

Preso atto della ripartizione dei costi nel Piano Economico Finanziario 2026 in costi fissi e variabili come indicato nella tabella a pag. 6 del Piano Tariffario;

Rilevato, pertanto, dal citato Piano Tariffario, che:

- il totale dei costi fissi risulta pari a € 31.476.643,00
 - il totale dei costi variabili risulta pari a € 28.208.200,00
- per un totale complessivo di € 59.684.843,00;

Considerato che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche deve avvenire secondo criteri razionali, come previsto nel D.P.R. 158/99. Tali criteri vengono di seguito specificati così come indicati dalla tabella riassuntiva a pag. 7 del Piano Tariffario, redatto da Solori SpA e precisamente:

- "Ripartizione costi fissi: la suddivisione tra UD e UnD è stata effettuata utilizzando il dato dell'emissione principale TARI 2025 (Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche)

ponderata con le stime delle attività svolte nel frattempo e delle valutazioni relative al recupero dell'evasione; si è rilevata quindi una suddivisione percentuale del 43,80% per le UD e del 56,20% per le UND.

- La ripartizione costi variabili è stata fatta utilizzando le informazioni disponibili relative alla produzione di rifiuti. In assenza di strumenti di quantificazione puntuali sulla produzione di rifiuti da parte delle singole utenze e di successive comunicazioni dall'ente gestore del servizio (AMIA), la ripartizione è stata effettuata utilizzando i valori storici a disposizione relativi agli indici di produzione media dei rifiuti delle famiglie in Kg/giorno.

Considerato la previsione di produzione rifiuti comunicata da AMIA Verona Spa per l'anno 2026 e i risultati ottenuti attraverso questi indici di produzione estesi alla popolazione residente sul territorio comunale, risulta che i rifiuti prodotti dalle UD, sono pari al 44,11% del totale dei rifiuti. Di conseguenza la produzione delle UND è pari al 55,89%".

Il calcolo relativo alla produzione dei rifiuti delle famiglie Kg/giorno è riportato nella tabella a pag. 7 del Piano Tariffario allegato al presente provvedimento;

Considerato che il calcolo delle tariffe deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 5 del D.P.R. 158/1999 con relativi allegati;

Ritenuto di mantenere, nell'applicazione dei Kc e Kd del DPR 158/99, i Kc e Kd minimi per le categorie delle Utenze non Domestiche 1-22-23-24-27, considerando equilibrate le scelte effettuate negli anni precedenti, al fine di contenere la spesa;

Considerato, altresì, di confermare la misura massima degli altri coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto, inoltre, di mantenere, nell'applicazione dei Kc e dei Kd del DPR 158/99, i Kc e Kd minimi per le attività di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli che svolgono attività di lavorazione, conservazione e condizionamento di tali prodotti, in quanto attività difficilmente riconducibili ad una categoria propria essendo l'attività svolta mista;

Tenuto conto che la ripartizione del minor gettito dettato dalle riduzioni fiscali e dalle detassazioni penalizza in particolare le categorie 22-23-24-27 (bar, ristoranti, mense, ortofrutta, ecc.) con aumenti cospicui della relativa tariffa mentre le attività di produzione per effetto della detassazione delle aree di lavorazione e delle superfici dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione avrebbero un notevole decremento;

Visto il comma 652 dell'articolo 1 della citata L. 147/13 e successive modificazioni ed integrazioni che così recita: *".....Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta*

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1 comma 527 della L.205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

Considerato di mantenere tale principio anche nel Piano Tariffario 2026, riducendo del 50% i coefficienti di produzione rifiuti KD già previsti al minimo per le categorie 22-23-24-27 (ristoranti, mense, bar, ortofrutta, fiorerie, ecc.) del D.P.R. 158/99 e aumentando del 50% i coefficienti KD massimi delle categorie 20 e 21 (attività industriali con capannoni di produzione e attività artigianali di produzione di beni specifici) al fine di mantenere l'equilibrio delle tariffe anche per l'anno 2026;

Visto l'articolo 15 comma 9 e l'allegato 1 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) che classifica in una specifica sub-categoria (8A) le unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico. Conseguentemente a tale categoria (8A) vengono applicati i coefficienti indicati a pag. 4 dell'allegato Piano Tariffario per la commisurazione della relativa tariffa;

Considerato che sulla base del metodo e dei parametri esposti, è stata utilizzata la formula prevista dal D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, e che l'applicazione della stessa ha portato alle tariffe indicate alla pag. 9 e seguenti del Piano Tariffario predisposto e trasmesso da Solori SpA e allegato al presente provvedimento;

Visto l'articolo 34 comma 3 del Regolamento TARI che prevede: “.....Le scadenze e il numero delle rate, e la procedura di calcolo dell'ammontare delle rate stesse, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione da effettuarsi generalmente entro la scadenza della prima rata salvo situazioni particolari”;

Pertanto il versamento del flusso principale della TARI, per l'anno 2026, sarà previsto in numero di 3 rate con scadenza al 5 settembre 2026, il 5 novembre 2026 e il 5 dicembre 2026 con pagamento in soluzione unica entro il 5 settembre 2026. In attuazione della normativa vigente (art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) verrà emesso un unico documento di pagamento con 3 rate di versamento: le prime 2 rate saranno calcolate con le tariffe dell'anno 2025 mentre l'ultima rata sarà calcolata a saldo e a conguaglio applicando le tariffe dell'anno 2026;

Visto l'art. 34 comma 9 lettera del Regolamento della tassa rifiuti (TARI) che disciplina l'ulteriore rateizzazione dell'avviso di pagamento TARI come previsto dall'art. 27 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione n. 15/2022 di ARERA;

Visto il comma 9 lettera b) del citato articolo 34 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) che prevede l'ulteriore rateizzazione dell'avviso di pagamento TARI ad eventuali ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente Competente (ETC);

Preso atto che il Consiglio di Bacino Verona Città ha individuato, con nota PG 375847/2025 del 14 ottobre 2025, i requisiti necessari per accedere all'ulteriore rateazione degli avvisi di pagamento TARI per gli utenti che appartengano a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno*

di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Rilevato inoltre che:

- il comma 666 dell'articolo 1 della citata L. 147/2013 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- il comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 ha fissato la misura del tributo provinciale al 5% con decorrenza dal 01 gennaio 2020;
- la delibera del Presidente della Provincia di Verona n. 73 del 07 agosto 2025 ha confermato la misura del 5% del tributo provinciale;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle

agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 1° aprile 2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29 luglio 2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti. Il bonus, valido dal 1° gennaio 2026, è destinato unicamente a utenti domestici con un ISEE fino a € 9.796 (€ 20.000 per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico) e consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse). L'agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Tale agevolazione non è a carico del bilancio comunale. Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti sarà trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto (art. 20 comma 2 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti attualmente in vigore).

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti:

- l'articolo 1 commi dal 639-668 della L. 147/2013;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI;
- il D.P.R. 158/1999;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della*

gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Preso atto che l’art. 1, comma 677 della legge 199 del 2025 (finanziaria 2026), ha stabilito che il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti è fissato al 31 luglio di ogni anno;

Vista la proposta pervenuta da Solori SpA con prot. n. 229566 del 23 giugno u.s. del piano tariffario tari 2026 predisposto sulla base del piano finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Città secondo le modalità del metodo tariffario rifiuti – MTR3 – previsto dalla delibera Arera n. 397/2025/R/Rif (che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato rifiuti);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2026/2028;

Preso atto di quanto previsto dal regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 14 marzo 2019 e aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 24 luglio 2024;

Dato atto che sono garantiti e rispettati gli equilibri di bilancio per l'anno 2026;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di prendere atto del Piano Finanziario (P.E.F.) 2026/2029 e dei documenti ad esso allegati validati dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) - Consiglio di Bacino Verona Città.

3. Di approvare il Piano Tariffario della tassa rifiuti TARI (all. A) allegato al presente provvedimento per l'anno 2026 approvando le tariffe in esso elencate al netto del tributo provinciale.

4. Di dare atto che:

- viene destinata la somma di € 1.000.000,00 derivante dalle riscossioni dell'Imposta di Soggiorno alla riduzione della tari per il periodo 2026/2029;
- si mantengono i Kc e Kd minimi del DPR 158/99 alle categorie 1-22-23-24-27 e alle attività della categoria 26 che oltre alla vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli svolgono anche attività di lavorazione, conservazione e condizionamento degli stessi;
- il Kc e il Kd della cat. 8A (unità' immobiliari, censite catastalmente nel gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività' di tipo ricettivo ad uso turistico) sono stati determinati mediando fra i coefficienti di produzione della parte fissa e variabile di un'utenza domestica occupata da 6 persone e oltre su base annua e quelli della parte fissa e variabile massimi della cat. 8 (alberghi senza ristorante) del DPR 158/99;
- si mantiene la riduzione del 50%, per l'annualità 2026 dei Kd delle categorie 22-23-24 e 27 in attuazione del comma 652 del citato articolo 1 della Legge 147/2013;
- si mantiene l'aumento del 50%, per l'annualità 2026 dei Kd delle categorie 20 e 21 in attuazione del comma 652 del citato articolo 1 della Legge 147/2013;

- sull'importo della tassa rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente nella misura del 5% come indicato in premessa.

5. Di inserire, nell'ultima rata e nella rata unica, nell'avviso di pagamento TARI le componenti perequative quantificate da ARERA a livello nazionale come segue:

- *UR1,a*, (pari a € 0,10 €/utenza) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- *UR2,a*, (pari a € 1,50 €/utenza) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- *UR3,a*, (pari a € 6,00 €/utenza) per la copertura del cd. "bonus sociale rifiuti", espressa in euro/utenza per anno.

6. Di dare atto che la somma relativa ai costi fuori perimetro (manodopera, pulizia caditoie, gestione carcasse animali) che verranno recuperati con apposita voce nell'avviso di pagamento tari con modalità percentuale sui costi fissi di ciascuna utenza (0,4539%) è pari a di € 142.879,00;

7. Di dare atto che:

- per le utenze soggette alla tassa rifiuti (TARI) giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'articolo 17 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI). La tariffa giornaliera dovuta dai banchi di mercato è sostituita con il versamento del canone unico di concessione mercatale previsto dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019;
- per l'anno 2026 il flusso principale della tassa rifiuti (TARI) verrà riscosso in n. 3 rate scadenti il 5 settembre 2026, il 5 novembre 2026 e il 5 dicembre 2026 con pagamento in soluzione unica entro il 5 settembre 2026, con emissione unica;
- Solori SpA ha attivato il servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento degli avvisi TARI in aggiunta agli altri servizi di versamento (F24 e PagoPa);
- Solori SpA applicherà le suddette tariffe per l'anno 2026 ed emetterà i relativi flussi degli avvisi di pagamento TARI;
- Solori SpA applicherà le riduzioni, nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche previste sia dalla presente deliberazione, nelle modalità stabilite ed esposte in premessa, sia dal Regolamento di applicazione della TARI;

- Solori SpA applicherà l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 20 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI agli utenti aventi diritto con i requisiti, come individuati in premessa, per beneficiare del bonus sociale di ARERA come previsto dalla deliberazione n. 355/R/rif del 29 luglio 2025;
- Solori SpA applicherà l'art. 34 comma 9 del Regolamento TARI in materia di ulteriore rateazione dell'avviso di pagamento TARI ampliando tale rateazione anche agli utenti individuati dal Consiglio di Bacino Verona Città e citati in premessa;
- sono garantiti e rispettati gli equilibri di bilancio per l'anno 2026.

8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98.

9. Di dare atto che i Dirigenti Responsabili della Direzione Tributi, della Direzione Bilancio e la società Solori SpA provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 al fine di predisporre tempestivamente tutti gli atti propedeutici alla riscossione.

FIRMATARIO: ANDREA ELIFANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE N 56 del 23 giugno 2026

OGGETTO: DIREZIONE TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

*Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica relativamente alla proposta in oggetto.*

Data 23/06/2026

Firmato digitalmente da:

***Il Dirigente del Settore
ANDREA ELIFANI***

AREA BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

TIPO ATTO: Proposta per il Consiglio Comunale N 56 del 23 giugno 2026

OGGETTO: DIREZIONE TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2026

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto

Note:

Data 23/06/2026

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario